



Ordine della professione di ostetrica  
Della provincia di Caserta

Delibera n° 1 del 11/02/2021

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine della Professione di Ostetrica di Caserta riunito in data 11/02/2021 ~~2020~~ presso la sede dell'Ordine in Via Sud Piazza d'armi 70 – Caserta,

Con riferimento alla procedura in oggetto:

NOMINATIVO	Presente	Assente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Turco Saverio	v		v		
Guarriello Daniela	v		v		
Leggiero Pasqua	v		v		
Nasta Maria Rita	v		v		
Longobardo Sara		v			
Landolfi Rosita		v			
D'Orta Mara	v		v		

#### Richiamati:

- il DLT CPS 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i. recante “*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse*”;
- il DPR 5 aprile 1950, n. 221 recante “*Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse*”;
- la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*”;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed in particolare l’art. 15 in materia di Accordi fra Pubbliche amministrazioni;
- l’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.;
- il Regolamento interno di contabilità dell’Ordine, ove adottato.
- la legge 8 marzo 2017 n. 24, recante “*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*”;
- l’art. 3, comma 5 lett. “e” del D.L. 13.08.2011 n. 138, recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*” ove si prevede espressamente che le condizioni generali delle polizze assicurative dei professionisti possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dagli Enti esponenti di categoria.





Ordine della professione di ostetrica  
Della provincia di Caserta

**Visti:**

- la delibera di questo Consiglio Direttivo n. 16/2019 con cui è stato conferito a FNOPO mandato di gestione e rappresentanza nella procedura di gara per l'acquisizione del servizio di polizze assicurative da svolgere e completare anche nell'interesse ed a nome dell'Ordine di Caserta, con contestuale impegno a recepirne gli atti deliberativi ed alla successiva sottoscrizione, unitamente a FNOPO ed all'aggiudicatario della gara, del contratto di polizza assicurativa collettiva in favore degli iscritti/e che intenderanno volontariamente aderirvi;
- l'adesione all'Accordo ex art. 15 legge 241/1990 e s.m.i. nei termini ed alle condizioni indicate nella delibera n. 38/2019;
- la circolare n. 1/2020 del 7.01.2020 con la quale la FNOPO ha informato gli Ordini Territoriali aderenti all'indizione della gara per l'acquisizione dei servizi assicurativi per Responsabilità Professionale e Tutela Legale a favore degli iscritti che la gara stessa è andata deserta;
- la circolare n. 32/2020 del 08.06.2020 con la quale la FNOPO ha informato gli Ordini Territoriali che è stata indetta la nuova gara per l'acquisizione dei servizi assicurativi per Responsabilità Professionale e Tutela Legale a favore degli iscritti come da delibera n. 13 del 09/09/2019 di adesione alle nuove condizioni di gara;
- la circolare n. 50/2020 del 14.09.2020 con la quale la FNOPO ha informato gli Ordini Territoriali che, a seguito della pubblicazione in data 8.06.2020 degli atti della nuova gara per l'acquisizione dei servizi assicurativi per Responsabilità Professionale e Tutela Legale a favore degli iscritti, erano pervenute offerte da parte di operatori economici soltanto per il Lotto 1 avente ad oggetto la "Responsabilità Professionale", mentre per il lotto 2, avente ad oggetto la "Tutela Legale" non veniva presentata alcuna offerta;
- l'art. 63, comma 1 e comma 2 lettera "a" del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e s.m.i. ove è previsto l'utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nel caso di appalto pubblico di servizi per il quale non sia stata presentata alcuna offerta purché le condizioni iniziali dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate;
- l'art. 63, comma 6 del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e s.m.i. che statuisce, nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, la selezione di almeno 5 operatori economici, da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica, finanziaria e tecnico-professionale desunte dal mercato, per l'affidamento del servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
- il permanere della volontà di adesione dell'Ordine di Caserta, già formalizzato ed espresso con la citata delibera n. 13/2019 e da delibera n. 16 del 12/10/2019 di adesione alle nuove condizioni di gara, ad un Accordo finalizzato ad istruire, gestire e concludere una gara pubblica finalizzata all'acquisizione anche del servizio assicurativo inerente la Tutela Legale in favore delle ostetriche iscritte agli Albi.





Ordine della professione di ostetrica  
Della provincia di Caserta

**Considerato:**

- l'esigenza di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'acquisizione di offerte da parte di cinque operatori economici aventi ad oggetto il servizio assicurativo di cui al Lotto 2 ("Tutela Legale");
- che è tutt'ora vigente l'accordo ex art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i., volto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione tra FNOPO ed Ordini Territoriali aderenti della procedura per acquisire i servizi assicurativi inerenti la RC Professionale e la Tutela Legale;
- che lo scopo dell'Accordo fra FNOPO ed OPO (nel rispetto di quanto previsto dall'ANAC nelle delibere del 2015 e 2016) era e permane quello, appunto, di realizzare l'interesse pubblico connesso alla costruzione di un sistema assicurativo per gli iscritti/e agli Ordini osservante delle norme introdotte dalla legge 24/2017 a garanzia della effettiva risarcibilità dei danneggiati e della tutela (anche legale) dei professionisti sanitari;
- che alla base dell'Accordo vi è la necessità di una divisione di compiti e responsabilità nella gestione della procedura di gara pubblica per l'acquisizione dei predetti servizi assicurativi RC Professionale e Tutela Legale, con impegno della FNOPO:
  - a) alla indizione e gestione amministrativa della gara, anche in nome e per conto degli OPO aderenti, nonché all'emanazione degli atti deliberativi conseguenti;
  - b) con ulteriore impegno della FNOPO a raccogliere su conto corrente dedicato dagli iscritti aderenti al servizio assicurativo i contributi o premi con obbligo di versamento al Broker Assicurativo;e con correlato impegno degli Ordini:
  - c) a collaborare ove richiesto; a recepire l'atto deliberativo di aggiudicazione del servizio assicurativo; a sottoscrivere il relativo contratto di polizza assicurativa collettiva ad adesione volontaria; a proporlo agli iscritti che potranno liberamente aderirvi;
- che l'accordo non comporta movimenti economico-finanziari fra gli Enti nemmeno ai fini della copertura di spese;
- che il ricorso all'Accordo ex art. 15 legge 241/1990 e s.m.i. non interferisce con l'obiettivo delle norme comunitarie ed interne in materia di appalti pubblici connessi alla libera circolazione dei servizi ed alla libertà della concorrenza, ed è anzi conforme al principio generale espresso dall'art. 3, comma 1, lett. "a" del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che definisce "Amministrazioni Aggiudicatrici" fra gli altri soggetti gli enti pubblici non economici e le "associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti".
- che, in conclusione, l'Accordo FNOPO-OPO ex art. 15 legge 241/1990 e s.m.i. produce l'effetto di conferire un "mandato di rappresentanza e gestione" della gara di appalto a FNOPO affidandole il compito di istruire, sia in nome proprio che per conto di ciascuno degli Ordini mandanti, a costo zero per gli stessi, una gara con procedura aperta volta alla selezione del contraente, nonché l'ulteriore effetto di impegnare l'OPO Mandante a contrarre con l'aggiudicatario finale;
- che in tal modo viene osservato il principio della trasparenza della procedura e verranno fatti salvi gli effetti dei contratti che saranno sottoscritti congiuntamente da FNOPO ed OPO con

l'aggiudicatario.





Ordine della professione di ostetrica  
Della provincia di Caserta

**Tutto ciò premesso**

**IL Consiglio Direttivo dell'OPO di CASERTA  
ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI  
DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di condividere la proposta della FNOPO di acquisire, a costo zero per l'OPO, per il servizio assicurativo di cui al lotto 2 avente ad oggetto la Tutela Legale a favore degli iscritti, offerte da parte di cinque operatori economici tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara;
2. di conferire a FNOPO mandato di gestione e rappresentanza nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'acquisizione del servizio di polizza assicurativa, che sarà svolta e completata anche nel suo interesse ed a suo nome, impegnandosi sin d'ora, a recepirne gli atti deliberativi ed alla successiva sottoscrizione, unitamente a FNOPO ed all'aggiudicatario della gara, del contratto di polizza assicurativa per la "Tutela Legale" collettiva in favore degli iscritti/e che intenderanno volontariamente aderirvi;
3. di confermare in tal modo l'adesione all'Accordo ex art. 15 legge 241/1990 e s.m.i. nei termini ed alle condizioni indicate nella delibera n. 16/2019 e da delibera n. 13 del 09/09/2019 di adesione alle nuove condizioni di gara e qui integralmente richiamati, impegnandosi alla sottoscrizione - anche in tempi successivi - della presente delibera con firma digitale, perché prevista a pena di nullità;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene inviato agli organi preposti.

**Il Segretario OPO di CASERTA**

**Dott. LEGGIERO PASQUA**

*Pasqua Leggiero*



**Il Presidente OPO di CASERTA**

**Dott. TURCO SAVERIO**

*Saverio Turco*

